



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 24/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 giugno 2010, n. 136

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (Fg) località "Masseria Ricciardi", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Isis S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 1 giugno 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Considerato che:

la Società Isis S.r.l., con nota prot. n. 38/11166 del 14.10.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (Fg) località "Masseria Ricciardi";

con nota prot. n. 5750 del 21.05.2009 la Società ha comunicato di aver apportato una variazione progettuale, effettuandone contestualmente il deposito, sostituendo la tipologia dei moduli a struttura fissa con altri ad inseguimento solare monoassiale;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3 MW da realizzarsi nel Comune di Foggia, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MWe, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. 10981 del 14.10.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 19 novembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 13259 del 27.10.2009, rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Isis S.r.l.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 10185el341904/2121 del 26.11.2009, comunica che non è tenuta al rilascio di alcun parere in quanto l'area non rientra fra quelle assoggettate alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 così come riferite dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici della Puglia;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 9168 del 06.11.2009, ritiene di non dover sollevare obiezioni alla realizzazione dell'impianto verificato che l'area interessata non interessa ambiti territoriali assoggettati a tutela ai sensi della parte II e parte III del D.Lgs. n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1366 del 28.01.2010 rilascia nulla osta alla realizzazione a condizione che:
 - sia prevista l'assistenza archeologica nei lavori di scavo finalizzati all'installazione dei moduli fotovoltaici, nel settore meridionale dell'area di impianto, e nella realizzazione dei cavidotti di

collegamento;

- l'elaborazione della documentazione scientifica, nell'ambito della procedura di verifica di interesse archeologico, sia curata da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati nell'attività di raccolta dati;

• Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot. n. M_D/GGEN/02/418879/262/F11-28-09/2009 del 03.11.2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- siano rispettate le direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;

- siano effettuati i necessari interventi di bonifica dell'area da parte della ditta appaltatrice dei lavori che dovrà assumere contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli;

- siano comunicate formalmente, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, al C.I.G.A. le caratteristiche e i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche;

- sia data immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione da inoltrare al C.I.G.A.;

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, prot. n. 0012230 del 16.09.2009, comunica la non assoggettabilità dell'intervento all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto attività non ricompresa nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 e/o nella Tabella A e/o B del D.P.R. 689/1959. Si precisa che, anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure, degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione PUTT, prot. n. 3034 del 18.02.2010, rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7324 del 11.11.2009, rilascia ai soli fini minerari nulla osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m così come previsto dal D.P.R. 9.04.1959 n. 128;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 54609 del 23.10.2009, comunica la non competenza in merito in quanto la messa in opera dei cavidotti non prevede interferenze con impluvi naturali o con corsi d'acqua. Si fa comunque rilevare che prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà presentare il relativo progetto delle opere da realizzarsi ai sensi della L. 64/1974 rientrando l'agro del territorio del comune di Foggia fra i territori classificati sismici;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione Forestale - Sezione Provinciale di Lecce, prot. n. 6526 del 05.08.2009, l'area individuata non ricade all'interno di quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, e pertanto il Servizio non ha competenza ad esprimere parere;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, rilascia parere favorevole a condizione che:

- si eviti l'utilizzo del cemento gettato in opera per la realizzazione delle fondazioni preferendo l'uso del cemento armato precompresso e di altri materiali non corrodibili a contatto con il suolo;

- sia evitato l'uso di cemento gettato in opera per la realizzazione delle recinzioni;

- sia prevista la realizzazione di varchi circa ogni 10 m nella recinzione, per il passaggio della fauna;

- sia evitato l'utilizzo di diserbanti chimici per il diserbo del suolo e di detergenti per la pulizia di pannelli e strutture;

• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13878 del 11.11.2009, rileva che non sussistono condizioni di incompatibilità con il P.A.I. vigente;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - DAP di Foggia, esprime per quanto di competenza parere favorevole;
- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, prot. n. 68097 del 22.12.2009, comunica che l'impianto, considerata la potenza, non rientra nelle procedure di cui alla L.R. 11/2004 inoltre, vista la localizzazione non si ravvedono motivi ostativi di carattere ambientale;
- Provincia di Foggia - Osservatorio Faunistico - Struttura Operativa - Oasi Lago Salso, prot. n. 67920 del 29.12.2009, comunica che sull'area oggetto di intervento non sussistono vincoli faunistici;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 14393 del 17.11.2009, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto;
- Comune di Foggia - Assessorato Ambiente e Politiche energetiche, prot. n. 114 del 04.02.2010, rilascia parere favorevole, come riportato nella nota prot. n. 1455 del 30.07.2009, alla realizzazione dell'impianto visto che l'area in oggetto:
 - non ricade in zona agricola qualificata come di particolare pregio, poiché non ricadente negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio";
 - non ricade in ambiti territoriali estesi C e D del PUTT/P;
 - non risultano coltivati uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 14/2007;
 - non ricade in zona nella quale sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
 - non ricade nei siti di Rete Natura 2000 ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0016707 del 05.10.2009, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 046599 del 30.10.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione, confermando la precedente nota prot. n. 033541 del 24.07.2009;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, prot. n. 52432 del 21.10.2009, rilascia nulla osta militare di A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. 75144 del 27.10.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex FG/3, prot. n. 2920 del 13.11.2009 esprime parere favorevole a condizione che:
 - gli elettrodotti da realizzare siano interrati e sia apposta la necessaria segnaletica di pericolo;
 - le eventuali linee aeree di media e alta tensione, per il conferimento dell'energia prodotta, siano eseguite rispettando le distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23.04.1992 e s.m.i.;
 - siano garantite tutte le misure relativamente alla sicurezza e all'anti - infortunistica al fine di tutelare il passaggio e lo stazionamento nei pressi dell'impianto di persone e/o animali;
 - lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo quanto previsto dalla normativa di settore nazionale e regionale sia in fase di cantiere che in fase di messa in esercizio;
 - il materiale di scavo sia riutilizzato nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale;
 - in fase di costruzione ed esercizio siano rispettate le previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata nonché alle norme nazionali e regionali specifiche del settore;
- Telecom Italia, prot. n. 5609-P del 10.11.2009, comunica di aver provveduto alla formulazione del preventivo per l'esecuzione di un'infrastruttura atta al superamento dell'interferenza con la propria linea TLC.

Rilevato che:

- la Società con nota del 30 marzo 2010 ha trasmesso copia del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni ed integrazioni richieste dagli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizio e che hanno

espresso il proprio parere;

- il legale rappresentante della Società Isis S.r.l., con nota del 01.04.2010, ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree in virtù di contratti di locazione sottoscritti in data 02.02.2009;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 3746 del 10.03.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,00 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Foggia località "Masseria Ricciardi" (Fg);
 - ? di una linea elettrica interrata MT da 20 kV;
 - ? di una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata alla linea MT "Specchio" alimentata dalla CP "Foggia Città", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore;
- in data 30 marzo 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Isis S.r.l. ed il Comune di Foggia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22.04.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11604 e della Convenzione al repertorio n. 11605.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 136 del 1 giugno 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,00 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Foggia (Fg), località "Masseria Ricciardi".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Isis S.r.l. con sede legale in Roma alla via Quintiliano n. 10, Partita IVA 10029011003 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,00 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Foggia località "Masseria Ricciardi" (Fg);

? di una linea elettrica interrata MT da 20 kV;

? di una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata alla linea MT "Specchio" alimentata dalla CP "Foggia Città", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Isis S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia (Fg).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
